



Acadèmia de su Sarddu

*de su pagu, pagheddu  
dae su pagu si foghet su meda*

**PROPOSTAS DE S'ACADÈMIA DE SU SARDDU ONLUS A SA 2u COMISSIONI**  
**APITZUS DE SA LEI N. 176 - 228 - 36**  
(tradusidura in italianu)

Capoterra 5/7/17

Sa Comissioni stimada,

innantis de nai is propostasostas nosi permiteus unu pensamentu generali apitzus de sa lingua sarda, pensamentu chi ndi bessit a pillu de su traballu mannu fatu de is sòtzius de s'Acadèmia in contu de su stùdiu, sa circa, s'imperu e s'imparu de sa lingua sarda, finsas innantis de nasci s'Assòtziu matessi.

Movendi de su nau impitzus e aguantendi a notu ca sa lingua nosta arriscat, sena de duda peruna, de si sperdi in pagu tempus (<http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php>), sa lei presenti depit portai in conca pruschetotu de lompi a su tretu de sarvai su sardu, s'àtera lingua de is minorias stòricas e is linguas beras de sa Sardìnnia de su sperditziamentu cosa insoru, sena de si-ndi scaresci, custu est craru, de fai puru su tretu po lompi a afortiai e a sprundi sa sienda culturali materiali e nomateriali de sa Sardìnnia.

1. Imoi, po su chi pertocat pròpiu sa lingua sarda, seus de su parrimentu ca sa lingua si potzat ancora sarvai si

1.1. su pòpulu sardu, at a gradessi forti su tretu po sa lingua sarda, chi proponit custa lei, cosa chi at a acontessi sceti si sa presenti lei nd'at a achipi unu standard de sa lingua sarda, fatu de duas normas, sa norma de su Campidanesu (camp) ([https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua\\_sarda\\_campidanese](https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sarda_campidanese); codice ISO 639-3 sro) e sa norma de su Logudoresu (log) ([https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua\\_sarda\\_logudorese](https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sarda_logudorese); codice ISO 639-3 src), ponendi a menti aici a) a su parrimentu chi tenint in cumoni is sardus apitzus de sa lingua sarda, ca est una lingua, ma partzia in camp e log; b) sa tradizioni literària; c) is cumbincimentus de su mundu scientificu internatzionali. Aciungeus imoi ca sa norma de su camp (*Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lingua Sarda*) s'agatat e est traballendi de su 17/03/2010, dii chi sa Provìntzia de Casteddu dd'at achìpia (delibera de Consillu n.17). De set'annus a oi is Arrègulas ddas imperant, a parti sa Provìntzia atotu, medas comunus (Cabuderra dd'at achìpia de manera ofitziali), scolas de fueddadas campidanesas e medas sotzial net. Imprùs ant scrittu segundu is Arrègulas medas fainas literàrias e finsas duus fueddàrius. Achipendi-ndi su standard a duas normas sa Regioni nd'at scancellai sa bregùngia de is fillus e fillastus e s'apartheid linguística, mòvias de sa LSC (nàscia cun delibera de Giunta regionali n. 16/14 de su 18/04/2006, *Adozione delle norme di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale da utilizzarsi in via sperimentale per l'uso scritto in uscita*) e at a lompi a ndi torrai a fai pigai amoriomu a sa giustitzia. (apitzus de sa pròpiu chistioni càstia sa corriedda 5).

1.2. sa lingua, sciacuada de sa política de is fillus s fillastus e de s'apartheid, at a intrai in totu is scolas e universidadis de Sardìnnia che a matèria de su curriculum de is scientis. (apitzus de sa pròpiu chistioni càstia sa corriedda 22).

2. Intrendi imoi in sa proposta de lei, podeus nai, in generali, ca est de dd'apretziai po su contumaxi bonu e forti chi amostat, pruschetotu s'importu chi est donendi a sa scola (arts 20-27), sa boluntadi de sa Regioni de imperai una grafia sceti po scriri su sardu (art. 1 l. d; art. 3 l. c;) e de dda spainai (art. 6 c.5). Intrendi imoi in su particulari nosi permiteus is propostas afatantis:

2.1. Tocat chi ddoi siat in conca de lei, ita est sa lingua sarda. Asuta ddoi sunt in curtzu is chistionis de importu chi arremonant sa nàscida sua





Acadèmia de su Sardu

de su pagu pagheddu  
d'ac su pagu si fighet su meda

- 2.1.1. lingua arromanza chi tenit su naturali linguisticu (caratteristiche) cosa sua (gramàtica, sintassi, fueddus e.a.n.) chi dda stèsiat de totu is àteras linguas arromanzas;
- 2.1.2. lingua chi at allogau pruschetotu me is topònimus arrastus mannus de su sardu antigu (paleosardo);
- 2.1.3. lingua filla de su latinu antigu, intrau in Sardìnnia giai in sa 2u perra de su de III sèculus innantis de Gesugristu;
- 2.1.4. filla de una trasmudadura fonètica manna, bessia a pillu me is ùrtimus sèculus de s'imperu romanu, e scrobeta de M. L. Wagner (*Stratificazione del lessico sardo* 1928), nada biforcazione del latino in Sardegna, est a nai ca su latinu antigu est abarrau antigu in Cablesu e est bessiu modernu in Cabbèsciu, a comenti e in totu is àterus ladus de s'Imperu. Custa partzidura de su latinu nd'at ingenerau, de s'ora chi su sardu fiat in brent'e mama, su sardu a duas cambas (duas macrobariedades diatòpicas) chi conosceus oi nosu e chi is sardus acostumant a ddas tzerriai Campidanesu e Logudoresu;
- 2.1.5. is primus documentas de su sardu. Su sardu diasistema linguisticu diatòpicu e literàriu;
- 2.1.6. linguas de lati. Su camp lingua de lati de is campidanesus e su log de is logudoresus. *Cumpetèntzias ativas e passivas.*
- 2.1.7. Arrespetu de su tretu stòricu fatu de sa lingua sarda innantis e foras de sa Regioni, po nai, su tretu stravanau de aunitzamentu e standardisadura stòricus de is duas bariedades de su sardu fatu de is cantadoris e cantadores, po mori de sa faina insoru fata sena de pàsiu.

## PROPOSTAS DE S'ACADÈMIA DE SU SARDU ONLUS A SA 2u COMISSIONI

### APITZUS DE SA LEI N. 176 - 228 - 36

(tradusidura in italianu)

Spett.le Commissione,

prima di avanzare le nostre proposte ci permettiamo una considerazione generale, che nasce dalla lunga esperienza maturata dai soci dell'*Acadèmia* nel settore dello studio, della ricerca, dell'utilizzo e dell'insegnamento della lingua sarda, anche prima della fondazione della stessa *associazione*.

In base a ciò, in considerazione del fatto indiscutibile che **la nostra lingua rischia in breve tempo di scomparire** (<http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php>), la presente legge, deve porsi, a nostro avviso, accanto alle giuste finalità di crescita e diffusione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna, **l'obiettivo primario di salvare il sardo, l'altra lingua delle minoranze storiche e le lingue proprie della Sardegna dalla loro estinzione.**

1. Per ciò che riguarda nello specifico la lingua sarda, è nostra convinzione che la lingua possa ancora salvarsi se

1.1. il popolo sardo, si riconoscerà decisamente nel *progetto lingua sarda*, che questa legge propone, circostanza che avverrà solo se la presente legge adotterà **uno standard della lingua sarda, composto**, in ossequio **a)** al comune sentire dei sardi; **b)** alla tradizione letteraria; **c)** alle convinzioni del mondo scientifico internazionale, **da due norme, la norma del Campidanesu (camp)** ([https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua\\_sarda\\_campidanesu](https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sarda_campidanesu); codice ISO 639-3 sro) e **la norma del Logudorese (log)** ([https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua\\_sarda\\_logudorese](https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_sarda_logudorese); codice ISO 639-3 src). Aggiungiamo che **la norma del camp esiste ed è operativa dal 17/03/2010**, data della sua adozione da parte della Provincia di Cagliari (delibera di Consiglio n.17) con il nome di *Arrègulas po ortografia, fonètica, morfologia e fueddàriu de sa Norma Campidanesa de sa Lingua Sarda*. A





Acadèmia de su Sardu

*de su pagu, pagheddu  
dun su pagu si fighet su meda*

sette anni dalla sua nascita le *Arrègulas* vengono usate, oltre che dalla stessa Provincia, da un gran numero di comuni (Capoterra la ha adottata ufficialmente) e scuole linguisticamente campidanesi, nonché da numerosi social net. Nella stessa varietà *standard* sono state editate, a oggi, numerose opere e perfino due dizionari. Con l'adozione dello standard a due norme la Regione cancellerà le **gravissime diseguaglianze e apartheid linguistiche**, messe in moto dall'applicazione della LSC (nata con la delibera di giunta regionale n. 16/14 del 18/04/2006, *Adozione delle norme di riferimento a carattere sperimentale per la lingua scritta in uscita dell'Amministrazione regionale da utilizzarsi in via sperimentale per l'uso scritto in uscita*) e giungerà al **ripristino della legalità** in un clima di uguaglianza e serenità. (sullo stesso argomento v. punto 5).

1.2. essa, una volta affrancata da ogni forma di diseguaglianza e apartheid, farà parte del curriculum scolastico, dunque **diverrà materia obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluse le università, della Sardegna.** (Sullo stesso argomento v. punto 22).

2. Entrando ora in merito alla proposta di legge possiamo dire, **in generale**, che di essa è apprezzabile l'impianto complessivo, in particolare l'attenzione riservata alla scuola (artt. 20-27), la volontà della Regione di utilizzare **una grafia unica per la scrittura del sardo** (art. 1 l. d; art. 3 l. c;) e la volontà di **diffonderla** (art. 6 c.5). Addentrandoci nel particolare ci permettiamo le seguenti proposte:

2.1. **E' necessario che a cappello della legge venga spiegato cosa sia la lingua sarda.** Sotto vengono riportati schematicamente i **punti essenziali della sua genesi**, che non possono non essere citati:

2.1.1. **lingua romanza dalle caratteristiche particolari** (grammatica, sintassi, lessico ecc.), che la differenziano da tutte le altre lingue romanze;

2.1.2. lingua che ha conservato, soprattutto nei toponimi **tracce importanti del paleosardo**;

2.1.3. lingua figlia del **latino arcaico** introdotto in Sardegna già dalla 2a metà III secolo a.C.;

2.1.4. figlia di una vistosa mutazione fonetica, manifestatasi negli ultimi secoli dell'Impero e scoperta da M. L. Wagner (*Stratificazione del lessico sardo* 1928), detta **biforcazione del latino in Sardegna**, consistente nella conservazione della *facies arcaica* del latino nel Capo di Sopra, e la *modernizzazione* del latino, come nel resto dell'Impero, nel Capo di Sotto, divisione che ha generato, dal momento che il **sardo si trovava in gestazione, il sardo dalle due macrovarietà diatopiche** che conosciamo oggi e che i sardi definiscono abitualmente *camp* e *log*;

2.1.5. i primi documenti del sardo. Il sardo **diasistema linguistico diatopico e letterario**;

2.1.6. **lingue materne.** Il *camp lingua materna* dei campidanesi e il *log* dei logudoresi. *Competenze attive e passive.*

2.1.7. **riconoscimento dei percorsi storici** compiuti dalla lingua sarda *prima* e *fuori* dalla Regione, tra i quali il mirabile percorso di **unificazione e standardizzazione storiche delle due varietà del sardo** compiuto dai *cantadoris* e *cantadores*, grazie alla loro opera infaticabile.

3 **Art.1 c.2** (in azzurro le proposte di aggiunta) La Regione riconosce alla lingua sarda pari dignità rispetto alla lingua italiana e adotta ogni misura utile alla sua salvaguardia. Riconosce la medesima valenza, con riferimento al territorio interessato, alla lingua catalana di Alghero, al gallurese, al sassarese ed al tabarchino e adotta ogni misura utile alla loro salvaguardia'.

4 **Art.1 c.4, l.b)** (in azzurro le proposte di aggiunta) 'promuove e sostiene lo studio e l'insegnamento, in italiano, delle seguenti discipline: storia, storia dell'arte, geografia, scienze





Acadèmia de su Sarddu

de su pagu, pagheddu  
dae su pagu si fighiet su meda

naturali e sociali, ambiente, musica e tradizioni della Sardegna. Promuove e sostiene lo studio e l'insegnamento, in lingua sarda, attraverso l'introduzione di una nuova cattedra, denominata sardistica, delle seguenti discipline: lingua e letteratura sarda, storia, storia dell'arte, geografia, scienze naturali e sociali, ambiente, musica e tradizioni della Sardegna. Promuove e sostiene, nelle rispettive lingue, lo studio e l'insegnamento, con riferimento al territorio interessato, della lingua catalana di Alghero, del gallurese, del sassarese e del tabarchino.

Commento alla proposta: se, come recita l'art. 2 'La Regione riconosce alla lingua sarda pari dignità rispetto alla lingua italiana', allora alla tradizionale cattedra di lettere, che prevede lo studio, in italiano, della lingua e letteratura italiana, della storia e della geografia (e per certi indirizzi anche del latino e del greco) bisogna affiancare, appunto per pari dignità, la cattedra di sardistica, termine che ricalca *germanistica, anglistica, slavistica* ecc., che consiste nello studio e nell'insegnamento, in lingua sarda, delle seguenti discipline: lingua e letteratura sarda, storia, storia dell'arte, geografia, scienze naturali e sociali, ambiente, musica e tradizioni della Sardegna.

**5 Art.1 c.4, l.d)** (in azzurro le proposte di aggiunta, in rosso le proposte da cancellare) 'adotta una norma ortografica di riferimento della lingua sarda ed uno standard della lingua sarda, norma linguistica per l'utilizzo istituzionale composta dalla norma del Campidanese e dalla norma del Logudorese, per l'utilizzo istituzionale e la loro promozione.

Commento alla proposta: chiediamo la sostituzione di 'norma linguistica' con 'standard della lingua sarda' poiché come detto in premessa (1.1.) riteniamo che la Regione debba munirsi, in ossequio al comune sentire dei sardi, alla tradizione letteraria e ai risultati scientifici internazionali, di uno standard composto dalla norma del camp. e del log. Altra ragione che portiamo, questa volta di natura giuridica, è data dall'indiscusso legame tra **diritti dell'uomo e lingua materna**, nel senso che **non rispettare la lingua materna di un individuo significa calpestarne i diritti**. Ora, La distanza attuale fra camp e log è tale che lingua materna (L1) dei campidanesi è il camp e lingua materna dei logudoresi è il log. Creare un codice "misto" a tavolino, come è accaduto con la LSC, che è in realtà vicinissimo al log., ha significato lasciare i campidanesi senza tutela della loro lingua materna. Altra prova che portiamo, sulla delicatezza del rispetto della lingua materna è il fatto indiscusso che i sardi possono comprendere (competenza passiva) anche agevolmente, l'altra varietà, ma di norma non hanno le stesse capacità di parlarla (competenza attiva) dei madrelingua dell'altra varietà.

**6 Art.2 c.1** dopo 'riferite alla cultura della Sardegna' chiediamo di aggiungere, come da Art.1 c.4, l.b)

**7 Art.3 c.1 l.d)** chiediamo di operare i seguenti cambiamenti (in azzurro) : per "standard della lingua sarda" l'insieme di regole sintattiche, morfologiche e lessicali che definiscono le norme afferenti lo standard della lingua sarda;

**8 Art.4 c.1.** dopo 'riferite alla cultura della Sardegna' chiediamo di aggiungere, come da Art.1 c.4, l.b) e Art.2 c.1.

**9 Art.5 c.1** chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro) In attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 16 del 2016, la Regione assicura, nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nel rispetto dell'art.1 c.4, l.d), la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando le lingue delle minoranze storiche.





Acadèmia de su Sarddu

de su pagu, paghetdu  
dùe su pagu si tighet su mèda

**10** Art. 5 c.2 è mancante

**11** Art.5 c.3 fa riferimento all'art. 5 comma 7, che sembrerebbe mancante.

**12** Art. 6 c.5 chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro) 'Gli interventi per i quali la presente legge prevede dei finanziamenti a carico del bilancio regionale sono ricompresi nel Programma di cui al comma 3. La concessione dei contributi è subordinata all'utilizzo della norma ortografica e dello standard di riferimento e di cui agli articoli 1 (comma 4, lettera d) e 9.

**13** Art. 9 comma 1 chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro) La Regione promuove la standardizzazione della lingua sarda, a tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione con la quale definisce una norma ortografica di riferimento della lingua sarda. Nella medesima delibera è definita, inoltre, limitatamente alla scrittura, lo standard di riferimento della lingua sarda per l'utilizzo nella comunicazione istituzionale, per la redazione degli atti e documenti in uscita dal sistema Regione, per la sua promozione nella Scuola, nell'Università e negli Enti pubblici interessati, secondo le modalità previste dall'art.1 comm4 , lettera d), (v. punto 5), dall'articolo 18, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo in lingua italiana. La deliberazione è approvata previo parere della commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni, decorso tale termine si prescinde dal parere.

comma 3 (nuovo) I Comuni e le Province ricadenti nelle anfitone, dietro richiesta formale della Regione e previa delibera dei loro Consigli, comunicano la norma dello standard che intendono utilizzare. Detti Comuni e Province devono esprimersi entro sessanta giorni. Decorso tale termine si prescinde dal loro parere.

comma 4 (ex 3). chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). La Regione può promuovere, altresì, d'intesa con i territori interessati e previa delimitazione degli stessi, la standardizzazione della lingua catalana di Alghero, del gallurese, sassarese e tabarchino.

**14. Art. 10,** comma 1 chiediamo di apportare alcune modifiche (in azzurro) e alcuni cambiamenti (in rosso). 1. È istituita l'Agenzia Sarda per le Lingue (ASLI) (Agentzia sarda pro is Limbas/Agentzia Sarda poi s Linguas) quale strumento tecnico e operativo della Regione finalizzato all'attuazione e al coordinamento delle politiche linguistiche. Tutti i suoi atti sono scritti in lingua sarda e nelle altre lingue di Sardegna, se a queste afferenti, in armonia con quanto disposto dall'art. 9, e tradotti in lingua italiana.

Commento: il termine *Agentzia* non è sardo, dunque in sardo dovrebbe avere un suo nome distinto, veramente sardo, così come è stato proposto per *Obreria* (art. 22). L'art. determinativo plurale *is* seguito da *Limbas* forma un ibrido, usato in alcune parlate delle anfitone, che, proprio in quanto tale, non può essere preso a standard della lingua sarda, come ha cercato di proporre la LSC. Dunque da evitare. D'altronde la scelta di *domus de sa cultura* (art.29, comma 4) rivela che finalmente attraverso questa legge la Regione vuole utilizzare, alternativamente, il *camp* e il *log*. Dunque se si sceglie il *log* per dare il nome all'Agentzia, è giusto che sia secondo la norma *log*, cioè utilizzando gli articoli prettamente *log sas/sos*. Si consiglia tuttavia che nella presente legge compaia sempre la doppia dicitura: *Agentzia sarda pro is Limbas/Agentzia Sarda po is Linguas*; *domus de sa cultura/ domos de sa cultura*; *Obreria pro s'imparu de se sardu/ Obreria po s'imparu*





Acadèmia de su Sardu

*de su pagu paghèddu  
dae su pagu si tughet su mèda*

de su sardu. In questo modo la Regione sarà autorizzata ad usare la dicitura corrispondente ai Territori nei quali si svolgono gli eventi.

**15. Art. 10**, comma 5 lettera a) chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). 'svolge compiti di consulenza, studio e ricerca, anche con riferimento all'utilizzo della norma ortografica e allo standard linguistico di riferimento, nei confronti delle amministrazioni pubbliche locali e del sistema Regione e, se richiesto, di altri soggetti pubblici o privati;

**16 Art. 10**, comma 5 lettera g) commento: Riteniamo che la politica che affronta la presente legge sulla toponomastica sia fortemente insufficiente, poiché essa gioca un ruolo fondamentale nell'identità del popolo sardo. La strada sarda per eccellenza, la 131, non può essere intitolata al carnefice Carlo Felice. Semmai a Giovanni Maria Angioy, per fare il nome di un illustre martire. Bisogna che la legge preveda per ciò che è competenza della Regione la rimozione di statue e la cancellazione di vie e altro intitolati ai nemici del popolo sardo. Per ciò che è competenza di altri Enti pubblici, sarebbe opportuno che la Regione desse degli incentivi per arrivare nel tempo allo stesso obiettivo.

**17 Art. 11**, comma 2 chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). Lo statuto, tradotto in sardo secondo la norma ortografica e lo standard linguistico di riferimento di cui all'art.9, è approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della commissione consiliare competente. Il parere è espresso entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

**18 Art. 12, comma 2** chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). La Rete degli sportelli linguistici, in armonia con quanto disposto dall'art. 9, svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

**19 Art. 14, comma 2** Riteniamo che il Direttore dell'Agenzia debba essere sardofono e faccia uso costante, anche pubblico, della lingua sarda. Inoltre tutti gli atti prodotti dall'Agenzia saranno prodotti in lingua sarda, in armonia con quanto disposto dall'art. 9, e, se di loro interesse, nel catalano di Alghero, in gallurese, sassarese e tabarchino.

**20 Art. 15** Riteniamo che all'interno del Comitato tecnico - scientifico manchino alcune figure fondamentali della scienza, per es. un linguista, un esperto di letteratura, magari dati dalle Università.

**21 Art. 18, comma 3** chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). La Regione impronta la propria comunicazione istituzionale alla forma bilingue, a tal fine le amministrazioni del Sistema regione utilizzano la norma ortografica e lo standard di riferimento di cui all'articolo 9, con pari evidenza grafica della lingua italiana, in particolare, nei seguenti casi:

**22 Art. 18, comma 4** chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). La Regione fornisce la consulenza per la scrittura nelle lingue proprie della Sardegna e nelle lingue delle minoranze storiche e sostiene finanziariamente le altre pubbliche amministrazioni, compresi i concessionari di pubblici servizi, affinché i cartelli, le insegne, i supporti visivi e ogni altra





Acadèmia de su Sardu

*de su pagu pagheddu  
dae su pagu si loghet su meda*

indicazione di pubblica utilità esposta al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative, nei porti, aeroporti e mezzi di trasporto in genere, sia corredata di traduzione nelle lingue proprie della Sardegna e nelle lingue delle minoranze storiche con pari evidenza grafica rispetto alla lingua italiana.

**23 Art. 18, comma 6** chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). La Regione garantisce negli organismi collegiali elettivi regionali, nella fase di discussione e in quella deliberativa, l'utilizzo delle lingue delle minoranze storiche, prevedendo e delle lingue proprie della Sardegna e, ove richiesto, la traduzione degli interventi e la relativa verbalizzazione. Essa assicura, contestualmente, a chi dichiara di non conoscere la lingua delle minoranze storiche, l'immediata traduzione in lingua italiana.

**24 Art. 18, comma 7** chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). Il Consiglio regionale disciplina nel proprio regolamento le forme e le modalità di utilizzo delle lingue delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna da parte dei propri componenti.

**25 Art. 19, comma 2** chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro).

I destinatari dei finanziamenti sono i soggetti che operano nei seguenti settori: editoria libraria, stampa quotidiana e periodica regionale e locale, emittenti radiofoniche e televisive locali e testate giornalistiche on line. I requisiti dei beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati ai

sensi della legge regionale n. 22 del 1998. Costituiscono oggetto di finanziamento le pubblicazioni o le produzioni nelle lingue delle minoranze storiche e nelle lingue proprie della Sardegna, in particolare:

- a) la pubblicazione nei quotidiani, periodici o con modalità on line di articoli scritti nelle lingue delle minoranze storiche e nelle lingue proprie della Sardegna, in proporzione allo spazio ad essi riservato;
- b) la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo, informatico o multimediale redatti interamente nelle lingue delle minoranze storiche e nelle lingue proprie della Sardegna;
- c) la produzione di programmi televisivi (trasmessi anche attraverso canali in streaming) o radiofonici nelle lingue delle minoranze storiche e nelle lingue proprie della Sardegna su tematiche di vario genere o sulle arti proprie; una quota del finanziamento è riservata alle produzioni indipendenti.

26

#### Art. 20

##### Interventi nel settore dell'Istruzione

Poiché nella scuola si decideranno le sorti della lingua, premesso che **le ore di lezione nelle lingue delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna dovranno essere lo stesso numero delle ore in italiano**, avanziamo le seguenti proposte:

- a) **la scuola materna** deve garantire ai bambini, quanto più possibile e comunque progressivamente nel tempo, maestri dalla parlata in uso nel villaggio (o città) sede della scuola. I bambini devono sentire dal maestro di lingua sarda la stessa lingua di casa. Dunque, per es., l'Orgolese a Orgosolo e il Capoterrese a Capoterra. In questo modo il sardo inteso e parlato a scuola **coincide con la**





Acadèmia de su Sarddu

ONLUS  
de su pagu pugheddu  
dae su pagu si tghiet su meda

**parlata delle famiglie, del villaggio (o città) e con i toponimi locali.** Stesso discorso si applica, se è il caso al gallurese.

**b)** Premesso che l'uso della lingua sarda deve essere anche veicolare (nel senso che per es. la storia deve essere insegnata anche in sardo), la scuola elementare deve garantire agli alunni, per ciò che concerne lo scritto, l'uso **normato della macrovarietà in uso nel Territorio, ove la scuola ha sede.** Tale norma deve quindi coincidere con una delle due in uso nella Regione, di cui all'art. 9. Ora, per arrivare ad un avvicinamento reciproco delle due macrovarietà, i libri in adozione nella scuola elementare devono contenere elementi di letteratura, in prosa e/o in poesia, **nell'altra varietà.** Nelle medie, inferiori e superiori, lo scambio sarà progressivamente più ricco. Così tutti gli studenti, alla fine del ciclo scolastico preso in esame (13 anni) capiranno in maniera sufficientemente compiuta anche *l'altra varietà.*

**c).** Per ciò che concerne l'Università distinguiamo i corsi di laurea, che per comodità espositiva, definiamo **generali**, (come per es. medicina), dai **corsi di laurea abilitanti all'insegnamento della lingua sarda.** I primi (**generali**) devono garantire **progressivamente** almeno la metà degli esami in **lingua sarda.** Agli studenti, invece, che vogliono laurearsi in **lingua e letteratura sarda**, e divenire così insegnanti di sardo, bisogna garantire l'istituzione di un corso di laurea, come già detto al **punto 4**, corrispondente a quello di *lettere*, che, in omaggio alla scienza linguistica, dovrà definirsi di *sardistica*, e che prevede lo studio, in **lingua sarda**, delle discipline di lingua e letteratura sarda, (latino e greco per l'indirizzo classico), storia, storia dell'arte, geografia, scienze naturali e sociali, ambiente, musica e tradizioni della Sardegna. Ciò consentirà di avere nell'arco di un quadriennio circa, forse anche meno, la disponibilità di un cospicuo numero di insegnanti laureati, che devono potersi abilitare e entrare in ruolo. Le università devono essere almeno quattro (con delle sezioni per l'altra lingua di minoranza storica e per le lingue proprie della Sardegna), due (Cagliari e Oristano) con laurea in *sardistica camp* e due (Nuoro e Sassari) in *log*. E' necessario che il corso di laurea nella macrovarietà prescelta (per es. in *camp*) preveda che **almeno un esame scritto e uno orale vengano sostenuti nell'altra macrovarietà.** In questo modo tutti i futuri insegnanti di sardo **parleranno e capiranno in maniera adeguata anche l'altra macrovarietà.** E' questa la nostra proposta democratica perché si giunga ad una eventuale *koinè.*

**d)** Norme transitorie. Negli anni scolastici che precedono la completa formazione del corpo docente laureato in *sardistica*, dunque fin da ora, è necessario che la Regione utilizzi gli insegnanti di sardo attuali, seppure non provvisti di laurea, ai quali va rilasciato, comunque, dopo breve corso di aggiornamento, un attestato provvisorio di abilitazione all'insegnamento.

**27. Art 21 .** In conformità a quanto segnalato nei punti **4** e **22** chiediamo che l'art. 21, venga così riscritto (in azzurro le proposte):

#### Art 21

##### Insegnamento di sardistica e lettere sarde

1. Nell'ambito della quota di flessibilità e nel rispetto dell'autonomia didattica, la Regione promuove l'inserimento, da parte delle istituzioni scolastiche, nell'offerta formativa, dell'insegnamento della sardistica e delle lettere sarde. Per sardistica si intende lo studio, in lingua sarda, delle discipline di lingua e letteratura sarda, (latino e greco per l'indirizzo classico), storia, storia dell'arte, geografia, scienze naturali e sociali, ambiente, musica e tradizioni della Sardegna. Per lettere sarde si intende lo studio, in lingua italiana, della storia, storia dell'arte, geografia,







Acadèmia de su Sardu

*de su pagu pagheddu  
due su pagu si fighet su mèda*

scienze naturali e sociali, ambiente, musica e tradizioni della Sardegna. Su questa base aggiornare anche l'art. 20 comma 2

**28. Art. 22 comma 4, lettera f) chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). utilizzo in ambito scolastico delle norma ortografica e dello standard di riferimento;**

**29. Art. 23 chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). 1. La Regione sostiene le iniziative editoriali finalizzate alla produzione di materiale didattico, anche in forma multimediale, elaborato secondo le indicazioni delle linee guida di cui all'articolo 22, per le attività di insegnamento di cui all'articolo 20. I contributi sono erogati a favore delle case editrici in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 22 del 1998. I contributi sono concessi per la produzione originale, nelle lingue delle minoranze storiche e nelle lingue proprie della Sardegna, di testi didattici, la traduzione e integrazione di materiali già in uso, il doppiaggio di materiale cinematografico utile allo svolgimento delle attività educative e di insegnamento.**

**30. Art. 24, comma 4 chiediamo di apportare le seguenti modifiche (in azzurro). La concessione dei contributi è subordinata alla presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche, di un progetto che preveda la programmazione in orario curricolare per l'intero anno scolastico dell'uso e insegnamento delle lingue delle minoranze storiche e lingue proprie della Sardegna con un'estensione di almeno tre ore settimanali nella scuola dell'infanzia e un'estensione di almeno due ore settimanali nella scuola primaria e secondaria di primo grado.**

**Art. 24, comma 8 La Regione mette a disposizione delle istituzioni scolastiche il personale di cui agli articoli 10, comma 5, lett. d) e 12, comma 4, per lo svolgimento di attività di assistenza e tutoraggio nell'ambito scolastico e per la formazione dei docenti coinvolti nelle attività didattiche. In alternativa, per le medesime di finalità, le istituzioni scolastiche, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal presente articolo, possono attivare delle collaborazioni con esperti esterni in possesso di un'adeguata conoscenza orale e scritta della lingua sarda o di quella catalana di Alghero e lingue proprie della Sardegna (corrispondente almeno al livello C1, certificata secondo le modalità previste dalla presente legge e) iscritte al Registro di cui all'articolo 25.**

**31. Art. 25 chiediamo di apportare le seguenti modifiche e riscritture (in azzurro).**

**Art. 25**

**Registro regionale dei docenti delle lingue delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna**

**1. Presso l'Agenzia è istituito il Registro regionale dei docenti delle lingue delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna, di seguito denominato Registro.**

**2. L'iscrizione al Registro è riservata a coloro che hanno i requisiti per l'insegnamento in ogni ordine e grado scolastico e sono in possesso dell'abilitazione professionale ed è subordinata al possesso della conoscenza attiva e passiva di una delle lingue delle minoranze storiche e di una delle lingue proprie della Sardegna di livello almeno C1 secondo il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento) per la conoscenza delle lingue, certificata secondo le modalità previste dalla presente legge.**





Acadèmia de su Sarddu

*de su pagu pagheddu  
dae su pagu si fighet su medu*

**32. Art. 26** chiediamo di apportare le seguenti modifiche e riscritture (in azzurro).

**Art. 26**

Certificazione linguistica delle lingue delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna

1. La conoscenza delle lingue delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna è attestata dalla certificazione linguistica rilasciata dai soggetti pubblici e privati abilitati.
2. La Regione definisce, anche in accordo con l'Università degli studi della Sardegna, l'applicazione delle procedure di certificazione del QCER alla lingua sarda, a quella catalana di Alghero e alle lingue proprie della Sardegna.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera nella quale sono disciplinate le modalità di conseguimento della certificazione linguistica e di compilazione dell'Elenco di cui al comma 4. Essa individua in particolare:
  - a) i livelli di competenza linguistica e le relative abilità orali e scritte;
  - b) la struttura delle prove di esame;
  - c) i criteri di valutazione sia orale che scritta, rispettivamente, per la lingua sarda, per la lingua catalana di Alghero e per le lingue proprie della Sardegna
  - d) la composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni di valutazione;
  - e) i requisiti per il riconoscimento dell'abilitazione agli enti certificatori.
4. Presso la Presidenza della Regione è istituito l'Elenco degli enti pubblici e privati abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo.
5. La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per conseguire la certificazione linguistica di cui al presente articolo rivolti, in particolare, al personale del sistema Regione, del quale favorisce la partecipazione anche attraverso misure incentivanti, e al personale di altri enti pubblici.
6. Nelle more dell'adozione del sistema di certificazione linguistica della lingua sarda, di quella catalana di Alghero e delle lingue proprie della Sardegna, previsto dal presente articolo, la certificazione linguistica può essere rilasciata dall'Agenzia previa valutazione di una commissione nominata a tale scopo.

**33. Art. 27** chiediamo di apportare le seguenti modifiche e riscritture (in azzurro). La Regione promuove la collaborazione con le università di Cagliari e Sassari per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione nelle materie di cui alla presente legge attraverso la stipula un'apposita convenzione che può prevedere i seguenti contenuti:

- a) percorsi di formazione e aggiornamento permanente dei docenti nelle lingue delle minoranze storiche della Sardegna e nelle lingue proprie della Sardegna,;
- b) corsi universitari di lingua delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna, anche finalizzati al rilascio delle certificazioni linguistiche di cui all'articolo 26;
- c) corsi universitari specificamente dedicati alla lingua e letteratura sarda, al catalano d'Alghero e alla letteratura delle lingue proprie della Sardegna
- d) corsi universitari in etnomusicologia;
- e) organizzazione di convegni, incontri di studio e seminari di carattere scientifico e divulgativo;
- f) realizzazione di pubblicazioni di carattere scientifico;
- g) assegnazione di premi per tesi di laurea;





Acadèmia de su Sardu

*de su pagu, pagheddu  
dae su pagu si fighet su meda*

- h) realizzazione di progetti di studio e ricerca scientifica anche in collaborazione con università, accademie, scuole di studi superiori e altri centri di ricerca a livello regionale, nazionale e internazionale;
- i) assegnazione di borse di studio di durata per la realizzazione di ricerche nelle materie disciplinate dalla presente legge.

**34. Art. 28, comma 2 chiediamo di apportare le seguenti modifiche e riscritture (in azzurro).**

1. La Regione per conseguire le finalità previste dalla presente legge sostiene l'attività dei soggetti pubblici e privati che abbiano come finalità statutaria lo studio, la promozione e la trasmissione delle lingue e delle arti proprie.
2. A tal fine, prevede specifici finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 1 riconosciuti e radicati stabilmente nel territorio regionale e che possano vantare particolari meriti nella promozione del bilinguismo e che svolgano un'attività qualificata e continuativa per la salvaguardia e la diffusione delle lingue e delle arti proprie. Essa, inoltre, favorisce la creazione di luoghi nei quali i soggetti di cui al comma 1 possano svolgere le loro attività e a tal fine individua, beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile da adibire a tale scopo.

**35. Art. 29,** chiediamo di apportare le seguenti modifiche e riscritture (in azzurro).

1. La Regione sostiene finanziariamente le iniziative volte a promuovere, tutelare e diffondere le arti proprie della Sardegna attraverso l'erogazione di specifici contributi a favore: degli enti locali, delle pro loco, di comitati regolarmente costituiti, di organismi del teatro e dello spettacolo per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche o pubblici spettacoli nelle quali includano le arti proprie, spettacoli teatrali, *reading*, concorsi letterari, gare, concerti di singoli artisti e gruppi che si esibiscono nelle lingue delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna
2. La Regione inoltre eroga dei contributi a favore di soggetti che in forma singola o associata promuovono le arti proprie attraverso delle attività di spettacolo che riguardino i linguaggi poetici e musicali della tradizione sarda, ma anche moderna, il canto, il teatro, tradizionale e moderno, e il cinema veicolati nelle lingue delle minoranze storiche e nelle lingue proprie della Sardegna. In particolare:

**36. chiediamo di aggiungere tre nuovi articoli (in azzurro)**

#### Art. 31

**Grandi dizionari delle lingue delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna**

- 1 E' istituito un Comitato interistituzionale permanente, formato da linguisti e ricercatori delle Università e da altri soggetti, pubblici e privati, aventi titoli specifici, detto Comitato Scientifico per i Dizionari con il compito di provvedere alla ricerca, catalogazione e compilazione dei grandi dizionari delle minoranze storiche e delle lingue proprie della Sardegna.
- 2 Il Comitato Scientifico per i Dizionari, formato da tante sottocommissioni quante sono le lingue delle minoranze storiche e le lingue proprie della Sardegna, elegge tra i suoi componenti un Coordinatore con il compito di organizzare e coordinare i lavori ricerca, catalogazione e compilazione di cui al comma 1. E' compito del Coordinatore, convocare, all'occorrenza, le sottocommissioni, o alcune di esse, in seduta congiunta.





Acadèmia de su Sardu

*de su pagu, pagheddu  
dae su pagu si togliet su meda*

3 L'assessore competente per materia assegna al Comitato Scientifico per i Dizionari, con proprio decreto, sulla base del Programma di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, un Programma operativo annuale nel quale vengono definiti gli obiettivi annuali, le risorse disponibili e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.

#### Art. 32

##### Atlante linguistico della Sardegna

1 E' istituito il Comitato interistituzionale permanente, formato da linguisti e ricercatori delle Università e da altri soggetti, pubblici e privati, aventi titoli specifici, detto Comitato per l'Atlante linguistico della Sardegna con il compito di provvedere alla compilazione dell'Atlante linguistico della Sardegna.

2. Il Comitato per l'Atlante linguistico, elegge tra i suoi componenti un Coordinatore con il compito di organizzare e coordinare i lavori ricerca, catalogazione e compilazione di cui al comma 1.

3 L'assessore competente per materia assegna al Comitato con proprio decreto, sulla base del Programma di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, un Programma operativo annuale nel quale vengono definiti gli obiettivi annuali, le risorse disponibili e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.

#### Art. 33

##### Neologismi e i linguaggi giuridici

1 E' istituito il Comitato interistituzionale permanente, formato da linguisti delle Università, giuristi e altri soggetti, pubblici e privati, aventi i titoli specifici, detto Comitato Scientifico per i neologismi e i linguaggi giuridici, con il compito di provvedere alla compilazione di un dizionario di neologismi e un dizionario dei linguaggi giuridici, nelle lingue delle minoranze storiche e nelle lingue proprie della Sardegna.

2 Il Comitato Scientifico, formato da due sottocommissioni, una per i neologismi ed una per linguaggi giuridici, elegge tra i suoi componenti un Coordinatore con il compito di organizzare e coordinare i lavori ricerca, catalogazione e compilazione di cui al comma 1. E' compito del Coordinatore, convocare, all'occorrenza, le due sottocommissioni in seduta congiunta.

3 L'assessore competente per materia assegna al Comitato con proprio decreto, sulla base del Programma di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, un Programma operativo annuale nel quale vengono definiti gli obiettivi annuali, le risorse disponibili e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati.

**37** Chiediamo infine quanto segue:

a) che nella legge compaia in maniera chiara che l'uso della lingua ha anche finalità di inserimento nel lavoro.

b) che, nei limiti del possibile, venga ripristinata la Consulta della lingua sarda, presente nella L26, organo che nei comuni ha svolto un lavoro di raccordo e consulenza tra i suoi componenti, rappresentanti la sardità locale, e il Comune.

c) che la presente legge venga promulgata anche in lingua sarda

Su Presidenti

Oresti Pili

